



PROVINCIA DI PADOVA

*C.d.R. 1 "Organi Istituzionali e Partecipazioni"
Unità Operativa Studi e Regolamenti"*

PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI

ai sensi e per il combinato disposto degli art. 51 della legge 142/90, degli artt. 38/39/40 del d.p.r. 333/90, dell'art. 45 dello statuto della Provincia e degli artt. 3 e 17 del d.lgs. 29/93 (e successive modificazioni).

A - PROVVEDIMENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

- 1) Ordini di pagamento per spese fisse, impegnate o dovute per legge o per atto giudiziale;
- 2) Atti per la riscossione di entrate tributarie, patrimoniali e crediti vari;
- 3) Atti di accredito di anticipazioni;
- 4) Atti, anche con rilevanza esterna, inerenti alla ordinaria gestione degli uffici, ivi compresi gli atti comportanti impegni di spesa, nei limiti delle somme conferite come fondo per la gestione dal Bilancio ordinario;
- 5) Provvedimenti per la esecuzione di progetti e di programmi, nonché per la gestione di servizi o per l'esecuzione di specifiche procedure, in conformità a singoli provvedimenti di incarico adottati dalla Giunta Provinciale (art. 3, D.Lgt. 29/93; artt. 39/40, D.PR. 333/90).

B — PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE

- Tutti i provvedimenti non normativi, di natura gestionale ed organizzativa.

Circa la ripartizione delle competenze fra dirigenti, i criteri di massima sono fissati nei termini seguenti:

- a) per i provvedimenti che implicano decisioni discrezionali sotto il profilo tecnico/amministrativo, la competenza va individuata a carico del dirigente del Settore cui è assegnato il dipendente interessato. Ciò vale in particolare per la mobilità interna ai singoli settori, per le prestazioni straordinarie nei limiti annualmente fissati negli accordi sindacali e per i permessi sindacali (ferma restando la segnalazione al settore personale per le verifiche complessive); resta inteso che i provvedimenti di mobilità tra i settori sono adottati dal Segretario Generale, sentiti i dirigenti dei settori interessati;
- b) qualora si tratti di provvedimenti dovuti (concessioni di aspettative per mandato politico, per infermità o per puerperio), la competenza va individuata in capo al dirigente del settore personale;

C — PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI APPALTI:

- 1) Stipulazione dei contratti, nell'ambito della competenza settoriale, o in quanto designati da un atto del Consiglio o dalla deliberazione a contrattare adottata dalla Giunta.
- 2) adozione degli atti (nell'ambito della competenza settoriale o in quanto designati da un atto del Consiglio o dalla deliberazione a contrattare adottata dalla Giunta) ad espletamento delle attività relative alle procedure preliminari alla stipulazione dei contratti.

Vengono in considerazione:

- a) la predisposizione e la firma dei bandi e degli avvisi di gara;
- b) la predisposizione dell'elenco delle ditte da invitare alle gare di appalto;

- c) la predisposizione e la firma delle lettere di invito;
 - 3) presidenza delle gare di appalto nelle loro diverse forme, ivi comprese le gare ufficiose e gli appalti concorso;
 - 4) provvedimenti di autorizzazione al subappalto;
 - 5) l'adozione dei provvedimenti di rilascio dei certificati di regolare esecuzione dei contratti.
- Per concessione di contenuto competono ai Dirigenti, nell'ambito della competenza settoriale, i provvedimenti di liquidazione di acconti o di fondi spese a professionisti incaricati con provvedimento dalla Giunta Provinciale.

D - PROVVEDIMENTI VARI:

- a) atti di certificazione, di attestazione, di dichiarazione di conoscenza o di scienza (salvo quelli di competenza del Segretario Generale);
- b) atti di classificazione, ivi compresi quelli previsti in materia di alberghi e di affittacamere;
- c) sanzioni che non comportino l'esercizio di un potere discrezionale di natura amministrativa;
- d) concessioni, autorizzazioni e abilitazioni, fatte salve le riserve di leggi statali e regionali;
- e) nulla osta e permessi in genere;
- f) in materia di lavori pubblici: approvazione e liquidazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di lavori di massima urgenza;
- g) provvedimenti per i quali non siano richiesti pareri facoltativi o obbligatori non vincolanti da parte di apposite commissioni tecniche.